

Elezioni europee 2019 - Manuale elettorale

13 maggio 2019

Le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si svolgeranno il 26 maggio 2019. Il 17 aprile sono scaduti i termini per la presentazione delle liste dei candidati. Tra il 23 e il 26 maggio anche gli altri Paesi membri voteranno per l'elezione del PE. In Italia, si voterà con il sistema previsto dalla legge n. 18 del 1979. Si tratta di un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento del 4% e possibilità di voto di preferenza; i seggi sono assegnati a liste concorrenti presentate nell'ambito di 5 circoscrizioni comprendenti più regioni.

Le elezioni del 26 maggio 2019

Le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si svolgeranno domenica 26 maggio 2019.

Gli elementi essenziali del sistema elettorale, la disciplina della campagna elettorale e dei finanziamenti a partiti e candidati sono illustrati nel [Manuale elettorale 2019](#) a cura della Camera dei deputati. Il Manuale è aggiornato con le modifiche agli obblighi di trasparenza dei partiti apportate dal D.L. 34/2019. E' possibile scaricare anche il solo [fascicolo di aggiornamento](#).



Le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo hanno luogo ogni cinque anni, nello stesso arco temporale (compreso tra il giovedì mattina e la domenica sera) in tutti gli Stati membri. Ciascuno Stato membro determina, nell'ambito di tale periodo, le date e le ore destinate alla consultazione elettorale. Il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione europea del [22 maggio 2018](#) ha fissato la data delle prossime elezioni che si svolgeranno nel periodo dal 23 al 26 maggio 2019.

I comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono stati convocati con il [decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019](#) (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 2019, n. 71).

Il diritto di voto è esercitato dai cittadini con almeno 18 anni di età, mentre per candidarsi l'età minima è di 25 anni.

Le candidature si presentano nell'ambito delle 5 circoscrizioni e un candidato può presentarsi in più circoscrizioni. In ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà e i primi due candidati devono essere di sesso diverso.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. In ogni

regione della circoscrizione devono essere raccolte almeno 3.000 firme. Sono esonerati dall'obbligo di sottoscrizione i partiti politici o movimenti che hanno almeno un rappresentante al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale, eletti con il proprio contrassegno, e i partiti o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali.

La scheda elettorale è unica, si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze. Nel caso di espressione di due o tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso.

Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.

I seggi sono attribuiti alle liste proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale, con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi riassegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.

il Consiglio dell'UE ha stabilito l'attribuzione dei seggi al Parlamento europeo, in vista del recesso del Regno Unito dall'UE. In base a tale decisione il numero dei seggi spettanti all'Italia a partire dalla legislatura 2019-2024 sarà di 76. Tuttavia, nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019-2024 (2 luglio 2019), il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato membro che si insedieranno rimarrà quello attuale (73 seggi per l'Italia).

Contemporaneamente alle elezioni europee, si svolgeranno le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno. Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 9 giugno 2019. Nella stessa data si svolgeranno anche le elezioni suppletive in due collegi uninominali della circoscrizione Trentino-alto Adige della Camera.

Documenti e informazioni sulla tornata elettorale di primavera sono disponibili sullo [Speciale elezioni 26 maggio 2019](#) a cura del Ministero dell'interno.

Focus

[Social network e campagna elettorale](#)

<https://temi.camera.it/leg18/post/social-network.html>

Presentazione delle liste dei candidati

Il Ministero dell'interno ha pubblicato nella sezione del proprio sito *internet* denominata [Elezioni trasparenti](#) i contrassegni dei partiti e movimenti politici e le liste dei candidati presentate in ogni circoscrizione.

La presentazione delle liste dei candidati è effettuata, per ogni circoscrizione, fra le ore 8 del 40° giorno (16 aprile 2019) e le ore 20 del 39° giorno (17 aprile 2019) antecedenti quello della votazione presso la cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

Ciascuna lista deve essere composta da un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero di parlamentari europei da eleggere nella circoscrizione. Inoltre, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, con arrotondamento all'unità, e i primi due candidati della lista devono essere di sesso diverso.

Ogni candidato può presentarsi in una o più circoscrizioni (anche in tutte), a condizione che indichi espressamente, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, che si è presentato in altre circoscrizioni e che specifichi quali sono.

Ciascuna lista deve essere presentata dai rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici organizzati, allo scopo designati all'atto del deposito del contrassegno di lista, con una apposita dichiarazione sottoscritta, per ogni circoscrizione, da almeno 30.000 e non più di 35.000 elettori, dei quali almeno 3.000 devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ciascuna delle regioni della circoscrizione. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Sono esentati dall'obbligo di presentare le sottoscrizioni:

- i partiti e i gruppi politici che siano costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura nazionale in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle Camere;
- i partiti o gruppi politici che nelle ultime elezioni politiche abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere;
- i partiti o gruppi politici che nelle elezioni precedenti per il Parlamento europeo abbiano ottenuto almeno

un seggio;

- le liste contraddistinte da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico che sia esente dall'onere di sottoscrizione delle candidature.

Sono, inoltre, esenti dall'onere di allegare le sottoscrizioni delle proprie liste i partiti politici nazionali per i quali sia dimostrato da una serie di elementi, a partire dalla chiara evidenziazione nel contrassegno, il collegamento concordato con un partito politico europeo rappresentato al Parlamento europeo con un proprio gruppo parlamentare.

Per maggiori informazioni si vedano le [Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature](#) del Ministero dell'interno.

La modifica dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) hanno esaminato la [decisione \(UE, Euratom\) 2018/994](#), di modifica dell'atto relativo all'elezione dei membri del parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976, adottata dal Consiglio dell'UE il 13 luglio 2018. A conclusione dell'esame della decisione, che comunque **non si applica alle elezioni europee 2019**, le Commissioni riunite hanno approvato un [documento finale](#). (14 febbraio 2019).

La decisione è stata adottata sulla base dell'articolo 223, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE), che prevede che il Parlamento europeo elabori un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

La decisione stabilisce, tra l'altro, l'obbligo, negli Stati in cui si utilizza lo scrutinio di lista, di introdurre una soglia minima obbligatoria per l'attribuzione dei seggi tra il 2% e il 5% per le circoscrizioni con più di 35 seggi, compresi gli Stati membri con collegio unico nazionale (nuovo art. 3 dell'Atto elettorale), ferma restando la facoltà, già prevista nell'Atto elettorale vigente, di stabilire una soglia minima non superiore al 5% per l'attribuzione dei seggi.

Inoltre, la decisione dà facoltà agli Stati membri di consentire l'apposizione sulle schede elettorali del nome o del logo del partito politico europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo candidato.

Il Governo italiano, nel trasmettere il testo della decisione alle Camere, ha allegato una nota del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno con cui si evidenzia che la decisione in questione non necessita di interventi normativi di adeguamento dell'ordinamento italiano, essendo tali previsioni già rinvenibili nella vigente normativa italiana.

Dossier

[RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea](#)

[Decisione 2018/994 del Consiglio](#) dell'UE che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del parlamento europeo a suffragio universale diretto n°/17

<https://temi.camera.it/dossier/ES017.htm/rue-ufficio-sg-ufficio-rapporti-l-unione-europea-href-http-www-normattiva-it-uri-res-n2ls-urn-nir-comunita-europee-decisione-994.html>